Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 202 del 4 settembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 settembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 8?-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova (gruppo A) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141; dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, coi quali vennero indetti due concorsi a ventidue posti ed a cinque posti di ingegnere in prova nella carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri ventotto posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per quattordici dei ventotto posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi a ventidue posti ed a cinque posti indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941 purchè comprovino di essersi efftttivamente trovati nelle condizioni suddette e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali, avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Un decimo dei suddetti posti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino in una delle condizioni sopraindicate, nonchè nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di laurea di ingegneria civile od industriale conseguito in Italia; coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2929, debbono produrre anche il diploma comprovante che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della detta professione a norma del regio decreto legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e quelli provvisti del diploma di abilitazione al

l'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti nell'esame sostenuto per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato almeno dal 16 maggio 1940, e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una scuola o Facoltà di ingegneria della Repubblica. Se essi hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in competente carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Gli aiuti ed assistenti universitari debbono far pervenire la domanda al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'istruzione pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità del presente concorso.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante (salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1), alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 e che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di cinque anni previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al secondo comma del precedente articolo 1, categoria per la quale, peraltro, si applicano i benefici previsti dall'articolo 8 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, sempreché essi comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente articolo 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo a preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4.

Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali debbono essere presentati entro lo stesso termine. La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti co-

me sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere erariale in prova senza conseguirvi l'idoneità.

Non possono neppure partecipare le donne, nè coloro che avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari ed al primo riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Per i concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari la Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994; per i concorrenti aiuti od assistenti universitari sarà invece composta ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Tali Commissioni saranno nominate con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà pure luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

I candidati che siano aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al suindicato programma.

Art. 11.

Per i candidati che siano aiuti od assistenti universitari, la relativa Commissione attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale, oltre i candidati di cui al penultimo comma del precedente art. 1, coloro che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità essi dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso, in cui saranno compresi tanto gli aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Per altro, i posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di ingegnere erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere erariale con riserva di anzianità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo

complessivo della retribuzione o delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 47.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — Geodesia e topografia:
enunciati fondamentali della geodesia pratica;
coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;
sistemi di proiezione del geoide; proiezioni cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme;
strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formole relative;
principî generali di fotogrammetria - apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;
calcolo di aree e di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;
compensazione degli errori.

2. — Economia ed estimo:
elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
la teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali: (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

3. — Costruzioni:
elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
travi reticolate, travi continue, archi e telai;
nozioni sui sistemi elastici;
strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati - fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione - composizione delle malte e dei conglomerati.

4. — Idraulica:
idrostatica ed idrometria;
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;
utilizzazione delle acque - bacini di ritenuta - dighe, canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione;
nozioni sui motori idraulici.

5. — Elettrotecnica:
nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6. — Legislazione:
disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
cenni fondamentali di diritto pubblico;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e su lavori pubblici;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

7. — Lingua straniera:
il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3500)

Concorso per esami a quarantadue posti di geometra aggiunto erariale in prova (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e succesive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sulla ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941, e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a cinquanta posti e a trentaquattro posti di geometra aggiunto in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservati al personale di ruolo dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri ottantaquattro posti di geometra aggiunto in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per quarantadue degli ottantaquattro posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantadue posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono anche partecipare coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi a cinquanta ed a trentaquattro posti riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Coloro i quali avendo partecipato ad uno dei suindicati concorsi superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche il diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizio di II categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4. diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su competente carta bollata dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze, oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età:

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed eventualmente, del diploma di laurea;

I) fotografia recente del candidato con la firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo a preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4. Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine. La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari ed al primo riservato.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna Provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale oltre i candidati di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze e per il tesoro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 46.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — Trigonometria:

trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli;
teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. — Topografia:

strumenti topografici, verifica, corrosione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
colorimensura e formule relative;
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
calcolo di aree e di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini.

3. — Disegno topografico:

scala di proporzione - segni convenzionali;
piani quotati con curve di livello - profili del terreno secondo una data linea;
copia e riduzioni di disegni.

4. — Economia ed estimo:

nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
metodi di stima;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali - stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. — Costruzioni:

sollecitazioni semplici e formole relative;
cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici o composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzioni.

6. — Legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3501)

Concorso per esami a quarantatre posti di geometra aggiunto erariale in prova (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano la assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sulla ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941 con i quali vennero indetti due concorsi a cinquanta posti e trentasei posti di geometra aggiunto erariale in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri ottantasei posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per quarantatre degli ottantasei posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantatre posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi e comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi a cinquanta posti ed a trentasei posti indetti rispettivamente il 5 aprile 1941 ed il 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti, che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio, diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica di agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini della ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative e pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla competente carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato, e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante (salvo il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 1), alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) a 36 (38 per i laureati) per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della

guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico. Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

4) Il massimo limite è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alle categorie di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento della detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2 ed eventualmente, del diploma di laurea;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B), C), D), E), F), I), L)*, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G), H), I), N)*, di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B), C), D), F), G)*, del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto diversamente dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G)* del precedente art. 4.

Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine. La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità. Non possono neppure partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari ed al primo riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale, non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, sarà composta ai termini dell'art. 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre i candidati di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, coloro che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 50.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — Trigonometria:

trigonometria piana: formule fondamentali, risoluzione dei triangoli;
teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. — Topografia:

strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
colorimensura e formule relative;
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico,
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini.

3. — Disegno topografico:

scale di proporzione - segni convenzionali;
piani quotati con curve di livello - profili del terreno seconda una data linea;
copia di riduzioni di disegni.

4. — Economia ed estimo:

nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
metodi di stima;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, **enfiteusi, danni**, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. — Costruzioni:

sollecitazioni semplici e formole relative;
cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
applicazione delle posizioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzioni.

6. — Legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3502)

Concorso per titoli a novantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali il cui numero di posti venne ridotto a 187 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e con decreto Ministeriale 2 marzo 1942;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per 94 dei 188 posti accantonati nel suindicato concorso a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono anche partecipare coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova, bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, e non abbiano potuto sostenere il colloquio previsto per il detto concorso purchè comprovino che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054; o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di II categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di II categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative o pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in competente carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Inten-

denze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante (salvo il disposto di cui al comma 2° del precedente art. 1, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°;

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui allo art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti o assimilati decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni (38 per i laureati) per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande per partecipare al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, che siano impiegati non di ruolo a meno che non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro i quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni d'ininterrotto servizio con la qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione, a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2 ed eventualmente del diploma di laurea, nonchè un certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica o vidimato dal provveditore agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame qualora non risultino dal titolo originale o dalla copia notarile;

I) copia dello stato di servizio civile rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata, dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, o anche pubblicazioni che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra Amministrazione pubblica ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione dei titoli superiori e di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo o il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli e attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), *M*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente articolo 4, un certificato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei titoli che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato sia chiamato a sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 11.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate), dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G* del precedente articolo 4.

Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali debbono essere presentati entro lo stesso termine. La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di com-

battente può' essere presentata durante lo svolgimento del concorso ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari. (E' ammesso però il riferimento per la copia dello stato di servizio, del foglio matricolare e pel certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva);

2) certificati attestanti i punti riportati nelle materie di esame;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario;

7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità ai termini del precedente art. 7, primo capoverso.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità, salva l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, a favore del personale non di ruolo.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi la idoneità, al concorso originario, ed al primo riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

L'Amministrazione si accerterà della maturità tecnica professionale dei candidati mediante un colloquio, con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) topografia;

2) economia ed estimo;

3) elementi di costruzioni.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà formata ai sensi dell'art 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti nella lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di geometra aggiunto, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza, rispetto a quello posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno

personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 48.

(3503)

Concorso per titoli a quarantatre posti di computista in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sulla ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a centosettanta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali il cui numero di posti venne ridotto a ottantacinque ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, con decreto Ministeriale 2 marzo 1942;

Considerato che in applicazione all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per quarantadue posti degli ottantacinque posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantatre posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a centosettanta posti di computista in prova bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1940 o non abbiano potuto sostenere il colloquio previsto per il detto concorso, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, al

termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in competente carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante (salvo il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 1), alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine della presentazione delle domande per partecipare al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, che siano impiegati non di ruolo, a meno che non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro ai quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato ed alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni di ininterrotto servizio con la qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla terza;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale, o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi delle guerre 1915-18, dell'Africa Orientale, del 1940-43 e di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma del primo comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, nonchè un certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal provveditore agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza, qualora essi non risultino dal titolo originale o dalla copia notarile;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nell'esame e nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma

delle disposizioni vigenti, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato sia chiamato a sostenere il colloquio di cui al successivo art. 11.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari. (E' ammesso però il riferimento per la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e per il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva);

2) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario;

7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità ai termini del precedente art. 7, primo capoverso.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C*) del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità, salva l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, a favore del personale non di ruolo.

Non possono altresì partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario ed al primo riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

L'Amministrazione si accerterà del grado di cultura generale del candidato mediante un colloquio che avrà particolare riferimento alle seguenti materie:

1) aritmetica elementare;

2) diritti e doveri degli impiegati.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, e sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti nella lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di computista, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri accessori di diritto.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 49.

(3504)

Concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a dodici posti e a sette posti di disegnatore in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri venti posti di disegnatore in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per dieci dei venti posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con la qualifica di avventizio, diurnista o cottimista di categoria non inferiore alla terza almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono anche partecipare coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi a dodici ed a sette posti riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941, e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Coloro i quali, avendo partecipato ad uno dei precedenti concorsi superando le prove scritte non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Le donne che si trovino nelle suidicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su competente carta da bollo, dovranno essere fatte pervenire, per tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente delle guerre 1915-18, 1935-36, 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di in-

valido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su competente carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)*, *E)*, *F)*, *L)*, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G)* del precedente art. 4.

Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari ed al primo riservato.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre i candidati di cui al penultimo comma del precedente art. 1, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina a disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 45.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
lingua italiana (componimento).

Parte seconda:
disegno topografico od architettonico

Prove orali.

1. — Geometria elementare piana e solida.
2. — Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. — Diritti e doveri dell'impiegato.
4. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. — Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3505)

Concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni della Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a dodici posti e a otto posti di disegnatore in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri ventuno posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per undici dei ventuno posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota dei posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione; ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Possono anche partecipare coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi a dodici posti o ad otto posti di disegnatore in prova indetti rispettivamente con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali, avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Le donne che si trovino in una delle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in competente carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante (salvo il disposto di cui al comma 2° del precedente art. 1, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°,

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per aspiranti i quali posseggano dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomà l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma del 1° comma dell'articolo 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

N) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi posono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente articolo 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la validità dei requisiti che diano titolo a preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siamo chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4. Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

Non possono partecipare altresì coloro i quali hanno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari ed al precedente concorso riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente concorso.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre i candidati di cui al penultimo comma del precedente art. 1, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 43

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
lingua italiana (componimento).

Parte seconda:
disegno topografico od architettonico.

Prove orali.

1. — Geometria elementare piana e solida.
2. — Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. — Diritti e doveri dell'impiegato.
4. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. — Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3506)

Concorso per esami a quaranta posti di computista in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex-combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a sessantadue posti e a diciotto posti di computista in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e furono accantonati complessivamente altri ottantuno posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso a quarantuno degli ottantuno posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono anche partecipare coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi a sessantadue ed a diciotto posti indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali, avendo partecipato a precedenti concorsi superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Le donne che si trovino in una delle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in competente carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate), non oltre il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande, insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, salvo il disposto del comma 2° del precedente art. 1, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 e che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zone di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1940, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risulfare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

N) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), *L*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo a preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma alla lettera *G* del precedente art. 4. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine. La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

Non possono partecipare altresì coloro i quali hanno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari ed al primo concorso riservato.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia e regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre i candidati di cui al penultimo comma del precedente art. 1, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista ,se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che essendo stati ammessi a sostenere le sole prove orali nel presente concorso siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario.

Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'utimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 44.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

aritmetica, compresa la regola del tre composto;
geometria piana, sino ai poligoni simili;
geometria solida - solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia. Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

Prove orali.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;
3) cenni elementari di statistica.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3507)

Concorso per esami a quaranta posti di computista in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nella assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a sessantadue posti e a diciassette posti di computista in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, numero 576, e furono accantonati complessivamente altri ottanta posti di computista in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è stato indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946 un concorso per quaranta degli ottanta posti accantonati a favore dei reduci;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C*, dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio, diurnista e cottimista di categoria non inferiore alla terza almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono anche partecipare coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare ai concorsi a sessantadue ed a diciassette posti riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originali.

Coloro i quali, avendo partecipato ad uno dei precedenti concorsi superando le prove scritte non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su competente carta da bollo, dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate

da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I mutilati o invalidi di guerra produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, sempreché comprovino di aver presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

H) originale o copia notarile dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

L) certificato, su competente carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo a preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni vigenti anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *G*) del precedente art. 4.

Anche i documenti, compresi i titoli preferenziali, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari ed al primo concorso riservato.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre i candidati di cui al penultimo comma del precedente art. 1, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria decide, in via definitiva il Ministro per le finanze e per il tesoro sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina a computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Registro Finanze n. 10, foglio n. 51.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

lingua italiana (componimento).

Parte seconda:

aritmetica, compresa la regola del tre composto;
geometria piana, sino ai poligoni simili;
geometria solida, solidi geometrici più comuni (prisma piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia. Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

Prove orali.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;

3) cenni elementari di statistica

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3508)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4100924) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50